



Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno

Comuni di: Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Pellegrino Parmense, Terenzo, Tornolo, Varano de' Melegari e Varsi

ORDINE DEL GIORNO DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO SULL'IMU PER I TERRENI AGRICOLI MONTANI

Premesso che:

- la popolazione residente nei territori interamente montani, è quotidianamente esposta a una peculiare condizione di disagio, a causa delle generali difficoltà di spostamento e della distanza dai centri urbani dove sono prevalentemente collocati le strutture di servizio;
- i proprietari di appezzamenti di terreno in zone interamente montane sono - spesso a proprie spese - in prima linea nella salvaguardia dell'ambiente e nell'azione contro il rischio idrogeologico e gli incendi boschivi, tramite la costruzione e la manutenzione di canali, muri a secco, terrazzamenti, vie di accesso e altri presidi volti a preservare il patrimonio comune;
- i proprietari di terreni agricoli, anche in montagna, pagano già una tassa ai Consorzi di Bonifica per la manutenzione del territorio, che – nel caso dell'Emilia Romagna – ammonta a 4,5 milioni di euro;
- la produzione di beni agro-alimentari in terreni posti in zone montane risulta per un verso più limitata e, per l'altro, più onerosa e dispendiosa di quanto non accada per le medesime colture nei terreni posti in zone di pianura; stessa cosa per le produzioni agricole, silvo-forestali e zootecniche tipiche dei territori montani, che sono caratterizzate da una bassa redditività;
- in relazione a queste particolari condizioni, il legislatore ha riconosciuto uno speciale trattamento fiscale a tali territori, disponendo attraverso l'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992, la totale esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
- l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, ha disposto una revisione del regime di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, destinata ad ampliare - già dall'anno d'imposta in corso e dunque con effetto sostanzialmente retroattivo - la platea dei contribuenti assoggettati all'imposta. In particolare, la citata disposizione ha previsto che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro dell'interno, siano rideterminati i Comuni nei quali si applica la prevista esenzione IMU sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- per le predette difficoltà di collegamento, nella maggior parte dei Comuni di montagna la sede del Municipio è situata nel fondovalle; pertanto, la sua altitudine - assunta dall'ISTAT a riferimento per la classificazione statistica dei Comuni - non può ritenersi un indice minimamente idoneo a definire la natura «montana» di un Comune, a maggior ragione se tale definizione è posta a fondamento di un trattamento fiscale differenziato per i contribuenti;
- pertanto questo indice determinerebbe, in via di fatto, un'irragionevole disparità di trattamento tra territori montani del tutto omogenei, basata su un dato del tutto accidentale quale la collocazione in quota del Municipio;



Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno

Comuni di: Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Pellegrino Parmense, Terenzo, Tornolo, Varano de' Melegari e Varsi

impegna il Governo

in sede di adozione del decreto attuativo dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014 a:

- rinviare all'esercizio di imposta 2015 l'applicazione della nuova disciplina, in ottemperanza al principio di non retroattività delle norme fiscali, di cui alla legge n. 212 del 2000 (cosiddetta «Statuto del contribuente»);
- rivedere i criteri per l'individuazione dei Comuni montani secondo indici obiettivi e adeguati a cogliere tale specialità; a tal fine si richiamano i criteri già previsti dall'articolo 1 della legge n. 991 del 1992 (Provvedimenti agevolati in favore dei territori montani) che individuava come montani i “Comuni situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri”. Tale criterio, già lungamente utilizzato dal legislatore, consentirebbe una più obiettiva e puntuale valutazione delle condizioni di ciascun Comune ai fini dell'esenzione dall'IMU per i territori agricoli, con ciò scongiurando il rischio di instaurazione di contenziosi destinati a pregiudicare la stessa efficacia della nuova disciplina fiscale, nonché l'entità del gettito atteso;
- mantenere – in conseguenza di ciò - l'invarianza dei trasferimenti Statali ai Comuni montani, revocando ogni ipotesi di taglio. Le operazioni di assestamento di bilancio dei Comuni, inoltre, sono già state chiuse e non è possibile indicare un taglio di trasferimenti a valere sul 2014.

Varano de' Melegari 8 gennaio 2015